

- successivamente, con Deliberazione del Presidente n. 04/2012 del 29 marzo 2012 (che ha revocato la suddetta deliberazione n. 11/2011)⁴⁶ in 34 unità oltre alle 36 unità fuori ruolo;

- quindi, con Deliberazione del Presidente n. 18/2012 del 16 ottobre 2012 (che ha revocato la Deliberazione del Presidente n. 4/2012)⁴⁷, in 36 unità, delle quali n. 1 di B2 all'80% e n. 1 di B1 al 56%, oltre alle 36 unità di personale stabilizzate.

Con Deliberazione del Presidente n. 19/2012 del 18 ottobre 2012 la dotazione organica è stata rideterminata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, terzo comma, del D.L. 138/2011 conv con mod. dalla L. 148/2011⁴⁸, in 34 unità di personale, oltre le 36 unità stabilizzate.

Con la stessa deliberazione, è stata avanzata "richiesta di compensazione dell'ulteriore taglio" di cui all'art. 2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L. 135/2012⁴⁹.

Con D.P.C.M. del 23.01.2013, emanato in attuazione dell'art. 2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L. 135/2012⁵⁰, la dotazione organica dell'Ente

⁴⁶ La revoca della precedente deliberazione n. 11/2011 è stata motivata sulla base del rilievo dello ius superveniens di cui all'art. 16 della L.183/2011 che ha sostituito l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, dettando disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, e per effetto delle quali non sarebbe "più perseguibile l'obiettivo del congelamento delle 4 unità di personale vacante in area C, in quanto ciò comporterebbe la cancellazione dalla pianta organica di n. 4 unità di personale in area A e n.1 unità di personale in area B, attualmente occupati da personale in servizio e la messa in soprannumero di tali unità, con le conseguenze previste dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

⁴⁷ La rideterminazione della dotazione organica e la conseguente revoca della delibera n. 4/2012 è stata motivata con la ritenuta opportunità di "calcolare il costo effettivo complessivo del personale sulla base del costo unitario del personale del comparto Enti Pubblici non Economici per area e fascia retributiva in base al CCNL vigente".

⁴⁸ La richiamata disposizione normativa prevede che "Le amministrazioni indicate nell'art.74, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art.74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.2009, n. 14: b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194 del 2009".

⁴⁹ La richiamata disposizione normativa prevede che "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale...." Il successivo secondo comma prevede che le suddette riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è stata determinata in 34 unità, con la precisazione che le 36 unità assunte in soprannumero sono da escludere dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica.

A fronte della prevista dotazione organica, come innanzi determinata, la consistenza del personale in servizio presso l'Ente, immutata nel corso degli esercizi in esame, è di 34 unità oltre a 36 unità di personale stabilizzato, per un totale di 70 unità di personale.

Il rapporto di lavoro del personale è soggetto alla disciplina di cui al C.C.N.L. per gli enti pubblici non economici⁵¹.

In data 07.12.2011 è stato stipulato il contratto integrativo decentrato di Ente per il 2011, che ha previsto la destinazione al trattamento accessorio del personale delle risorse accantonate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (pari ad € 200.005)⁵², ed il suo utilizzo nell'ordine, per l'indennità di ente del personale a tempo indeterminato (per € 115.137), per gli sviluppi economici all'interno delle aree (per € 40.482), per compenso per la produttività collettiva ed individuale (€ 32.486), per compensi per le posizioni organizzative (per € 10.000) e, per il residuo importo, per erogazione di indennità (maneggio ticket etc.)⁵³.

⁵⁰ A termini del quinto comma dell'art. 2 del D.L. 95/2012 cit. alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

⁵¹ Cfr., da ultimo, la disciplina di cui ai CC.CC.N.L. relativi al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, stipulato in data 1° ottobre 2007 (e la relativa integrazione stipulata in data 18.02.2009) e per il biennio economico 2008-2009 stipulato in data 18.02.2009. Sempre in data 18.02.2009 è stata stipulato C.C.N.L. integrativo del suddetto C.C.N.L. 01.10.2007 recante integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori.

⁵² Il suddetto importo costituisce lo stanziamento (definitivo) di cui al capitolo di bilancio n. 2090 ("fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività"). Sul suddetto capitolo non risultano assunti impegni nel 2011. Il medesimo importo costituisce lo stanziamento dello stesso capitolo nel 2012, sul quale, del pari, non risultano assunti impegni.

Nel 2010 il suddetto capitolo recava uno stanziamento originario di € 197.955 successivamente ridotto ad € 29.073 sul quale risultano assunti impegni per l'intero importo dello stanziamento definitivo.

In proposito occorre osservare che a termini dell'art.9, comma 2-bis, del D.L.78/2010 conv. in L.122/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

⁵³ Occorre, peraltro, osservare che l'art.40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3" e che, a tale fine,

Con verbale n. 171 del 16.01.2012 il Collegio dei Revisori dei Conti ne ha certificato la compatibilità economico finanziaria ai sensi del D.Lgs. 165/2001⁵⁴.

Nel prospetto che segue sono indicate le variazioni della dotazione organiche adottate e la consistenza del personale in servizio a tempo indeterminato rimasta invariata negli esercizi in esame.

DOTAZIONE ORGANICA (D.O.) E PERSONALE IN SERVIZIO *												
	liv.	D.O. D.I. n. 660 14.04.06	PERSONALE IN SERVIZIO			D.O. del. n. 11/2011			D.O. del. n. 4/2012 **	D.O. del. n. 18/2012 **	D.O. del. n. 19/2012 **	D.O. D.P.C.M. 23.1.2013 **
		D.O.	ruolo	stab.	total e	D.O.	PV C	PS S	D.O.	D.O.	D.O.	D.O.
C	C3	4	2		2	11	4		7	2	2	2
	C1	9	5		5							5
B	B2	11	10		10	22			23	10,80	10	10
	B1	14	13	17	30							13,56
A	A2	5	4		4	0			4	4	4	4
	A1	0	0	19	19							0
Totale		43	34	36	70	33	4	41	34	35,36	34	34

* Non è compreso il coordinatore tecnico – amministrativo; ** oltre alle 36 unità di personale stabilizzate (fuori ruolo);

PVC: unità di personale vacanti congelate; PSS: personale in servizio in soprannumero.

Con delibera del Presidente n. 4/2011 del 15 marzo 2011 è stato approvato l'organigramma dell'Ente, che, come previsto dal regolamento, prevede che l'assetto organizzativo dell'ente sia impostato per aree operative e si articoli nelle seguenti aree:

1. Area affari istituzionali;
2. Area amministrativa;
3. Area tecnico-scientifica.

A termini del comb. disp. di cui agli artt. 1, comma 440, L. 266/ 2006 e 74, primo comma, lett. b) D.L. 112/2008 conv. in L.133/2008⁵⁵ il personale utilizzato per

"destini al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato".

⁵⁴ cfr. art. 40 – bis, D.Lgs. 165/2001 cit.

⁵⁵ L'art. 1, comma 440, L. 266/ 2006 prevede che "il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse" e l'art. 74, primo comma, lett. b) del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 prevede che le

lo svolgimento delle funzioni di supporto non dovrebbe superare il 13,5% delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.

Considerato che secondo quanto è dato evincere dagli atti⁵⁶, a funzioni di supporto sono destinate 10 unità di personale su 70, è evidente come il suddetto rapporto sia stato leggermente superato (10/70 =14,29%).

La spesa per il personale

La tabella seguente evidenzia l'andamento della spesa per il personale, quale risulta avuto riguardo agli impegni assunti sui pertinenti capitoli.

SPESE PER IL PERSONALE						
<i>(importi in unità di euro)</i>						
cap.	oggetto	2010	2011	variaz.	2012	variaz.
2010	stipendi ed altri assegni fissi al personale	988.665	965.716	-2,32	1.438.346	48,94
2020	stipendi ed altri assegni al personale a contratto (stab. P.A. 2007 art.1 comma 940 legge 27 dic 2006 n.296 DPR/07)	1.028.410	965.077	-6,16		
2030	compensi per lavoro straordinario	12.500	12.000	-4,00	12.000	0,00
2050	oneri previdenziali ed assistenziali	357.913	404.103	12,91	439.951	8,87
2060	indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale	24.708	7.075	-71,37	6.932	-2,02
2090	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività	29.073	0	-100,00	0	
2120	buoni pasto/mensa aziendale	15.990	14.598	-8,71	26.541	81,81
2130	interventi assistenziali e sociali in favore del personale	21.000	24.464	16,50	23.540	-3,78
2140	corsi di formazione e specializzazione del personale	20.500	13.977	-31,82	11.900	-14,86
Totale oneri personale		2.498.759	2.407.010	-3,67	1.959.210	-18,60

amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti "a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali".

⁵⁶ cfr. allegato 3 alla Deliberazione del Presidente n. 18 del 16 ottobre 2012.

Come evidenziato nella tabella i rendiconti finanziari gestionali relativi agli esercizi in esame contemplano distintamente gli "stipendi ed altri assegni fissi al personale" (cap. n. 2010) e gli "stipendi ed altri assegni al personale a contratto" (cap. n. 2020) relativi, cioè, al personale stabilizzato⁵⁷.

Il rendiconto finanziario 2012, pur contemplando entrambi i suddetti capitoli, al pari dei rendiconti 2010 e 2011, al contrario di questi ultimi non reca, avuto riguardo al secondo dei suddetti capitoli, impegni di competenza⁵⁸ ma solo residui.

Sommando gli impegni di cui ai predetti due capitoli, si evidenzia il seguente andamento:

	2010	2011	variaz.	2012	variaz.
somma impegni capitoli 2010 e 2020	2.017.075	1.930.793	-4,28	1.438.346	-25,50

E' evidente l'anomalia rappresentata dalla notevole riduzione degli stipendi e degli altri assegni, pur in presenza di un numero invariato di unità di personale in servizio⁵⁹.

Sulla base delle informazioni assunte dall'Ente al fine di chiarire detta anomalia, deve ritenersi che l'Ente, nel 2012, abbia provveduto al pagamento degli oneri per il personale di competenza dell'esercizio imputando i pagamenti stessi oltre che agli impegni di competenza⁶⁰ anche a parte dei residui relativi al capitolo n. 2020 per

⁵⁷ Occorre osservare che, mentre il cap. n. 2010 ha riguardo, con riferimento al personale di ruolo, oltre che agli "stipendi", anche agli altri "assegni fissi", il cap. n. 2020 non reca, con riferimento agli "altri assegni", analoga qualificazione, sicché deve ritenersi che in esso confluiscono, con riferimento al personale stabilizzato, oneri (buoni pasto, straordinario, etc.), che, invece, con riferimento al personale di ruolo, sono oggetto di specifica considerazione negli altri capitoli di cui alla tabella.

⁵⁸ Con riferimento al cap. 2020, il bilancio di previsione 2012 e le relative variazioni non recano previsioni di competenza ma solo di cassa.

⁵⁹ E' appena il caso di osservare che la particolare situazione di alcune unità di personale (aspettativa senza assegni, trasferimento temporaneo ad altra amministrazione, part time), su cui ci si soffermerà infra (nel testo ed in nota) ai fini della determinazione del numero delle unità di personale da assumere quale denominatore per la quantificazione della spesa unitaria media per il personale, evidentemente non vale a giustificare una tale riduzione dell'ammontare degli stipendi ed altri assegni.

Come, del resto, palesato dal rilievo che gli elenchi nominativi del personale al 31 dicembre, allegati ai rendiconti consuntivi relativi agli esercizi in esame, indicano, quale ammontare complessivo del relativo "imponibile annuo" (e cioè delle retribuzioni del personale) l'importo, rispettivamente, di € 1.673.714 nel 2011 e di € 1.688.176 nel 2012, evidenziando, pertanto, una variazione di soli € 14.462.

⁶⁰ In particolare, secondo quanto riferito dall'Ufficio contabilità dell'Ente, gli stipendi relativi al 2012 di tutto il personale (ivi compreso, pertanto, il personale stabilizzato) sarebbero stati pagati con imputazione all'impegno di competenza di cui al cap. 2010 per l'importo di € 1.378.678,46 e, limitatamente alla mensilità di dicembre ed alla tredicesima, con imputazione ai residui di cui al cap. 2020, per l'ulteriore importo 236.422,34 e, pertanto, in uno per l'importo di € 1.615.100,81.

Sempre secondo quanto riferito dall'Ufficio di contabilità il restante ammontare dei pagamenti in conto residui è relativo al pagamento di oneri riflessi, di straordinari, di missioni e della mensa.

"stipendi ed altri assegni al personale a contratto (stab. P.A. 2007 art.1 comma 940 legge 27 dic 2006 n.296 DPR/07)"⁶¹.

Considerato che detti residui risultano pagati per l'importo di € 490.338,94, deve ritenersi che le risultanze del surriportato prospetto debbano essere integrate e corrette nei termini di cui alla tabella che segue:

ONERI PER IL PERSONALE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2010	2011	variaz.	2012	variaz.
calcolati sulla base degli impegni di competenza	2.498.759	2.407.010	-3,67	1.959.210	-18,60
pagamenti di competenza imputati ai residui di cui al cap. n. 2020				490.339	-14,86
totale oneri per il personale	2.498.759	2.407.010	-3,67	2.449.549	1,77

E' evidente che il pagamento di spese inerenti la competenza con imputazione ai residui di precedenti esercizi, costituisce non solo una violazione di fondamentali principi contabili⁶² ma priva il consuntivo della sua rappresentatività.

Nella spesa per il personale confluiscono anche gli oneri relativi alle unità di personale comandate presso altre amministrazioni⁶³, cui fa carico il relativo rimborso⁶⁴.

Nell'anno 2011, invece, gli stipendi sarebbero stati pagati, quanto al personale di ruolo, con imputazione all'impegno di competenza di cui al cap. n. 2010, per l'importo di 918.093,15 e, quanto al personale stabilizzato, con imputazione all'impegno di competenza di cui al capitolo 2020, per l'importo di € 725.942,19; l'ammontare complessivo degli stipendi corrisposti ammonta, pertanto, ad € 1.644.035,34. Il restante ammontare dei pagamenti effettuati a valere sull'impegno di competenza di cui al suddetto capitolo 2020 è relativo ad oneri riflessi, straordinari, missioni e mensa.

⁶¹ Come risulta dall'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 allegati al consuntivo 2011, detti residui, per l'importo complessivo, alla data del 01.01.2012, di € 1.242.414, provengono dall'esercizio 2008 per l'importo di € 923.034,91, dall'esercizio 2009 per l'importo di € 288.556,43, dall'esercizio 2010 per l'importo di € 30.822,91. Ai residui del 2008 è stato imputato, con ordinativo n. 2105/2012 del 14.12.2012, il pagamento di "STIP+TREDIC.+CONGUAGLIO DICEMBRE 2012" per l'importo di € 236.422,34.

⁶² L'art. 36, ultimo comma, R.D. 2440/1923 (legge di contabilità dello Stato) prevede, infatti, che "il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa" (cfr., altresì, l'art. 11 D.P.R. 367/1994 e l'art. 25, terzo comma, lett. a) R.D. 1214/1934).

⁶³ In particolare, negli esercizi in esame, risultano comandati:

- presso l'I.N.P.S. (Gestione ex I.N.P.D.A.P.), tre unità di personale, rispettivamente dal 01.01.2009, dal 01.07.2009 e dal 01.03.2010, a tutt'oggi;
- presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'unità di personale, dal 01.02.2010 al 16.09.2013 (data di transito nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- presso la Regione Abruzzo un'unità di personale dal 16.01.2012 a tutt'oggi;
- presso il Consorzio di Gestione dell'area marina protetta Torre del Cerrano, un'unità di personale dal 01.02.2011 al 31.10.2011.

Ne consegue che detto personale deve essere computato al fine del calcolo della spesa unitaria media⁶⁵.

Di converso, a detto fine, il numero delle unità di personale (e cioè il denominatore), deve essere assunto al netto dei lavoratori, che pur figurando fra il personale in servizio presso l'Ente, hanno prestato la propria attività lavorativa presso altre amministrazioni percependo da queste ultime la retribuzione⁶⁶ ed opportunamente corretto in diminuzione per tener conto della ridotta prestazione lavorativa - e conseguentemente, della relativa retribuzione - dei lavoratori a tempo parziale^{67 - 68}.

⁶⁴ In proposito occorre osservare come nel rendiconto finanziario dell'esercizio 2012 figurino fra i capitoli di spesa di parte corrente un capitolo (cap. n. 2150) avente ad oggetto "rimborsi da enti per comando dipendenti", invece assente nel rendiconto finanziario 2011.

Trattandosi di capitolo di spesa, deve ritenersi che detto capitolo abbia propriamente ad oggetto gli oneri - destinati ad essere rimborsati - relativi a personale dell'Ente comandato a prestare servizio in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.

Nell'allegato tecnico al bilancio di previsione 2013 leggesi, infatti, che "le uscite relative alla seconda categoria quelle per il personale in attività.....comprendono nel capitolo 2010 gli oneri per gli stipendi del personale a tempo indeterminato e gli oneri per gli stipendi del personale derivante dalla stabilizzazione dei precari che ammonta complessivamente ad euro 1.397.512,86 al netto degli oneri per i dipendenti in posizione di comando presso altri enti che sono state iscritte in un capitolo apposito per € 158.242,23" che, come è dato evincere dal preventivo finanziario gestionale relativo al suddetto esercizio corrisponde, appunto, all'importo dello stanziamento di cui al cap. 2150 "rimborsi da enti per comando dipendenti".

Occorre, peraltro, osservare che, nel rendiconto finanziario 2012, a fronte di una previsione definitiva, relativa al suddetto capitolo 2150, di € 115.267,65, non risultano assunti impegni, sicché deve ritenersi che anche nel 2012, così come nel 2011, gli oneri relativi al personale in posizione di comando siano confluiti nei capitoli relativi alla generalità del personale.

Per quanto attiene, invece, ai rimborsi relativi al personale comandato deve ritenersi che gli stessi siano confluiti nel cap. 9010 avente ad oggetto "recupero e rimborsi diversi" (cfr. verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 175 del 24.10.2012).

⁶⁵ Specularmente, non deve essere computata l'unità di personale, dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. che ha prestato servizio, in posizione di comando, dal 12.09.2011 al 31.08.2013, presso l'Ente PNGSL, considerato che gli oneri relativi non sarebbero confluiti fra le spese dell'Ente per il personale ma dovrebbero essere rimborsati dall'Ente in favore dell'Amministrazione di appartenenza.

⁶⁶ A decorrere dal 01.11.2011, un dipendente dell'Ente, già comandato presso il Consorzio di Gestione dell'area marina protetta Torre del Cerrano (vedi retro in nota), essendo stato nominato, all'esito di concorso, direttore della suddetta Area marina protetta, è stato collocato in aspettativa senza assegni, per la durata di anni tre e, comunque, per la durata del suddetto incarico.

Con determina del 30.10.2009, il Direttore tecnico amministrativo ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 165/2001, il trasferimento temporaneo, con diritto alla conservazione del posto, di una dipendente dell'Ente presso la A.S.L. di Teramo. La suddetta dipendente ha, quindi, ripreso servizio presso l'Ente il 30.11.2012.

⁶⁷ In particolare hanno prestato servizio in regime di part - time due unità di personale di cui una al 83,33%, dal 1 maggio 2011 al 31 dicembre 2012, ed una al 66,66%, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

⁶⁸ Ai fini del calcolo della spesa unitaria media per il personale, il denominatore :

- avuto riguardo al 2010 è pari a 70 [71 - 1 (per unità di personale temporaneamente trasferita)];
- avuto riguardo al 2011 è pari a 69,39 [= 71 - 1 (per unità di personale temporaneamente trasferita) - 0,17 [= 2/12 per unità di personale in aspettativa senza assegni dal 01.11.2011) - 0,11 [= 0,1667 x 8/12 (per unità di personale part time all'83,33% dal 01.05)] - 0,33 (unità di personale part - time al 66,66% per l'intero esercizio)];
- avuto riguardo al 2012 è pari a 68,58 [= 71 - 1 (per unità di personale in aspettativa senza assegni dal 01.11.2011) - 0,92 (= 11/12, per unità di personale temporaneamente trasferita rientrata in servizio il 01.12) - 0,17 (per unità di personale part time all'83,33% per l'intero esercizio - 0,33 (per unità di personale part-time al 66,66% per l'intero esercizio)].

La tabella che segue rappresenta l'andamento della spesa unitaria media per il personale.

SPESA UNITARIA MEDIA PER IL PERSONALE					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2010	2011	variaz. %	2012	variaz. %
oneri per il personale	2.498.759	2.407.010	-3,67	2.449.549	1,77
personale in servizio (*)	70	69,39	-0,87	68,58	-1,17
costo medio per unità di personale	35.697	34.688	-2,83	35.718	2,97

(*) compreso il Coordinatore tecnico - amministrativo (Direttore f.f.).

4. Le consulenze e le collaborazioni

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, al capo VIII (rubricato "conferimento di incarichi di collaborazione e altre forme di lavoro flessibile"), le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa⁶⁹.

In proposito, occorre osservare che l'art. 6, settimo comma, D.L. 78/2010 conv. con mod. nella L. 122/2010, ha previsto che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 disponendo, inoltre, che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui allo stesso comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 28 dell'art. 9 del cit. D.L. 78/2010 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Nel prospetto che segue è riportato l'andamento degli impegni di cui ai capitoli per "spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali) e incarichi professionali" e per "incarichi per studi e consulenze" negli esercizi finanziari in esame, nonché gli omologhi impegni relativi agli esercizi 2009 e 2010.

	2009	2010	2011	2012
spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali) e incarichi professionali (cap. n. 4230)	43.965	48.733	79.825	59.033
incarichi per studi e consulenze (cap. n. 4320)	0	0	0	0

⁶⁹ A termini dell'art. 44, secondo comma, del regolamento rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Il prospetto evidenzia come, negli esercizi in esame, l'ammontare gli impegni relativi al primo dei summenzionati capitoli non solo non risulta contenuto entro l'ammontare del 50% degli omologhi impegni di cui al consuntivo 2009, ma addirittura registri, rispetto a quest'ultimo, un consistente aumento, in violazione della cit. disposizione normativa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.⁷⁰

Occorre, inoltre, osservare come negli esercizi in esame, l'Ente si è avvalso, nel settore della comunicazione istituzionale, di un addetto stampa incaricato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per cui deve ritenersi che della relativa spesa, ancorché confluita nel cap. 5210 ("produzione e acquisto di materiale e servizi pubblicitari e promozionali, a fini istituzionali")⁷¹, debba tenersi conto ai fini della verifica del rispetto della suddetta disposizione normativa di cui al comma 28 dell'art. 9 del cit. D.L. 78/2010.

⁷⁰ In proposito si osserva che con verbali n. 159 del 28.01.2011 e n. 169 del 13.12.2011, nell'esprimere il proprio parere con riferimento, rispettivamente, al bilancio di previsione 2011 ed al bilancio di previsione 2012, recante entrambi, avuto riguardo al capitolo n. 4230, previsioni in termini di competenza e cassa per € 80.552,00, il Collegio dei revisori dei conti, riproducendo pedissequamente quanto dedotto, in proposito, dall'Ente nell'allegato tecnico ("capitolo 4230 <<spese per convenzione di gestione ordinaria, co.co.co. occasionali e interinali>> spesa sostenuta nel 2009 per co.co.co. e occasionali 43.965,00 spese sostenute per somministrazione lavoro € 117.140,00, previsione anno 80.552,00") ha evidentemente ritenuto che sia stata rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.

Sennonché, in disparte il rilievo che il rendiconto finanziario 2009 non reca distinta evidenza della suddetta spesa per "somministrazione lavoro", nel senso dell'impossibilità di considerare eventuali spese per somministrazione lavoro ai fini della determinazione del limite per le spese per collaborazioni appare assorbente la considerazione che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 contempla distintamente, da un lato, la spesa per "personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" per le quali prevede il "limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" (primo periodo), e dall'altro, la spesa "per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10.09. 2003, n. 276, e succ. mod. ed int.", prevedendo, del pari, che non possa "essere superiore al 50 % di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009" (secondo periodo); le espressioni "stessa finalità" e "rispettive finalità" sono, invero, univoche nel senso che occorre aver riguardo alla spesa relativa alla stessa categoria di rapporti.

⁷¹ Decisione del Presidente n. 17/2011 del 19.09.2011.

5. Gli strumenti di programmazione e pianificazione

1. Gli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento con particolare riferimento alle aree naturali protette.
 - a) Piano del parco, Regolamento, Piano pluriennale economico – sociale.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha individuato, quali strumenti di gestione dei parchi nazionali, il Piano (art. 12) e il Regolamento (art. 11), oltre al Piano Pluriennale economico e sociale (art. 14).

L'art. 12 della L. quadro prevede che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco⁷².

Il suddetto strumento di pianificazione è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 35/99 del 21.12.1999, previo parere favorevole della Comunità del Parco espresso nella riunione dell'11.12.1999.

Il Piano del Parco è stato, quindi, trasmesso alle regioni Abruzzo, Marche e Lazio che hanno provveduto all'adozione del piano, rispettivamente, con delibera del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 135/11 del 18.05.2004, con delibera della Giunta

⁷² Il piano, cui l'ordinamento demanda la suddivisione, in base al diverso grado di protezione, del territorio del parco in "riserve integrali", "riserve generali orientate", "aree di protezione" ed "aree di promozione economica e sociale" (zonazioni o zonizzazioni) nonché la disciplina dell'organizzazione generale del territorio e della sua articolazione, di vincoli e destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione, di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, attrezzature e servizi (localizzazioni), ha, a termini dell'art. 12, settimo comma, L. cit. effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Peraltro, l'art. 15, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 157/2006 modificando l'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 ("codice dei beni culturali e del paesaggio"), ha limitato la suddetta generale prevalenza del piano del parco sugli altri strumenti pianificatori.

Il testo novellato dell'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 prevede, infatti, che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

Più di recente, l'art. 2, secondo comma, lett. r) n. 5 del D.Lgs. 63/2008 ha aggiunto, all'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 un ulteriore comma (il quarto) che, fra l'altro, prevede, che anche gli enti gestori delle aree naturali protette conformino o adeguino gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.

regionale del Lazio del 23.12.2005 n. 1145 e con delibera della Giunta regionale delle Marche del 11.09.2006 n. 976.⁷³

All'adozione del piano ha fatto seguito, secondo il paradigma normativo, il prescritto deposito e la presentazione delle osservazioni.

Con riferimento all'esigenza di controdedurre alle osservazioni presentate, più di recente, con delibera del Presidente n. 30/2013 dell'11.09.2013 (modificata con successiva delibera n. 32/2013 del 24.09.2013), l'Ente ha approvato un accordo di collaborazione con l'Università degli Studi del Molise per il progetto "Formulazione dei pareri pre finali sulle osservazioni al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e relativi approfondimenti conoscitivi".

Allo stato, pertanto, il Piano del Parco è ancora in corso di formazione e non è dato prevedere i tempi per il relativo perfezionamento.⁷⁴

L'art. 11 della legge quadro prevede che il regolamento del parco disciplini l'esercizio delle attività consentite e da valorizzare entro il territorio del parco, stabilisca le attività e le opere vietate per non compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, e stabilisca altresì le eventuali deroghe ai divieti suddetti.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 21 dicembre 2001, l'Ente ha adottato il Regolamento del Parco e ne ha disposto la trasmissione al Ministero dell'Ambiente per la relativa approvazione⁷⁵.

⁷³ A termini dell'art. 12, terzo comma, L. 394/1991 "il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". Il successivo quarto comma prevede che il piano adottato sia depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate e che chiunque possa prenderne visione ed estrarne copia e che possa presentare nei successivi quaranta giorni le proprie osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni e sulle quali si pronuncia la Regione che emana il provvedimento di approvazione, d'intesa con l'Ente parco nonché anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) (e cioè le aree di promozione economica - sociale).

⁷⁴ Nelle more si applicano le misure di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

⁷⁵ A termini dell'art. 11, sesto comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allo stato, il regolamento non risulta approvato.

Quanto al piano pluriennale economico sociale⁷⁶, la Comunità del Parco ha provveduto alla relativa deliberazione nella seduta del 29.12.2003.

Con delibera n. 7/2004 del 19.02.2004, il Consiglio Direttivo ha espresso il proprio parere favorevole sul suddetto piano⁷⁷ che è stato, quindi, trasmesso, con nota del 29.04.2004, alle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio, cui compete l'approvazione del piano.

Allo stato, dopo circa un decennio dalla suddetta trasmissione, il suddetto piano non risulta ancora approvato.

b) Piano operativo del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A)

L'art. 21, secondo comma, della L. 394/1991 prevede che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia esercitata, ai fini della stessa legge, dal Corpo forestale dello Stato ed ha demandato ad un D.P.C.M. l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.

In attuazione della citata disposizione legislativa, il D.P.C.M. 26 giugno 1997⁷⁸ ha disposto l'istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, ora disciplinati dal D.P.C.M. 5 luglio 2002.

⁷⁶ L'art. 14 della legge quadro prevede che nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuova le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti e che a tal fine la Comunità del parco, avvia, contestualmente all'elaborazione del piano del parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, che, a termini dell'art.10, terzo comma, della stessa legge, viene deliberato dalla Comunità del parco, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, è approvato, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri".

⁷⁷ Il parere del Consiglio Direttivo dovrebbe peraltro, precedere e non seguire la deliberazione del piano da parte della Comunità del Parco.

⁷⁸ Con sentenza n. 311 del 7-16 luglio 1999, la Corte Costituzionale adita con ricorso per conflitto di attribuzioni, ha annullato il suddetto D.P.C.M. 26 giugno 1997, nella parte in cui si riferiva al parco nazionale dello Stelvio, donde l'esigenza di riformularne i contenuti, come evidenziato nelle premesse di cui al D.P.C.M. 5 luglio 2002, che ha ridisciplinato i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato ed ha abrogato il suddetto D.P.C.M. 26 giugno 1997.

Il suddetto decreto stabilisce che presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della L. 394/1991, e successive modificazioni ed integrazioni - i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome - sia dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente ⁷⁹, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso, che lo stesso operi con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso e che le priorità degli interventi tecnici da attuare siano individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

In adempimento della suddetta disposizione, l'Ente adotta annualmente "il piano operativo destinato all'individuazione delle priorità degli interventi tecnici da attuare per l'esercizio dell'attività di sorveglianza rimesse al C.F.S. all'interno delle aree protette la cui predisposizione è demandata all'Ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del C.T.A. - C.F.S."

Il piano operativo individua e descrive la struttura organizzativa del C.T.A. le funzioni, i servizi e le attività che il C.T.A. è chiamate a rendere e riporta il piano finanziario annuale ripartito fra le diverse voci di spesa.

I piani operativi preordinati alla disciplina dell'attività del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A) del Corpo forestale dello Stato (C.F.S) operante presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 sono stati adottati, rispettivamente, con delibere del Presidente n. 2/2011 del 28.01.2011, n. 28/2011 del 13.12.2011 e n. 25/2012 del 19.12.2012.

⁷⁹ A termini dell'art. 2 del D.M. 5 luglio 2002 ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, nella propria circoscrizione, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, provvede alle dipendenze funzionali dell'ente parco: a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette; b) ad assicurare il rispetto del regolamento del parco, del piano del parco, nonché delle ordinanze dell'ente parco; c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia; d) ad assistere l'ente parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 394 del 1991; e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.

c) Piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

La L. 21.11.2000 n. 353 ("Legge-quadro in materia di incendi boschivi") dopo aver previsto, all'art. 3, primo comma, che le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, dispone, al successivo art. 8, che "per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3" (secondo comma) e che "le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni".

Con delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 9 settembre 2008 è stato approvato il "Piano Antincendio Boschivo valido per il periodo 2008-2012" quindi adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con decreto del 21 settembre 2010⁸⁰.

Più di recente, con Delibera Presidenziale n. 24 del 23 luglio 2013 è stato approvato il piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il periodo 2013 - 2017.

2. Gli strumenti di programmazione amministrativa

L'art. 4, primo comma, D.Lgs. 150/2009 stabilisce che ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui al precedente art. 3, e cioè del miglioramento delle qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali, attraverso la misurazione e la valutazione del merito e della performance individuale ed organizzativa, le pubbliche amministrazioni sviluppano, in maniera coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance, secondo la disciplina

⁸⁰ Pubblicato nella G.U. n.251 del 26.10.2010.

dettata dallo stesso decreto legislativo, che, all'art. 7 prevede che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale e che a tale fine adottino, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della performance e, all'art.10, primo comma, prevede che le amministrazioni redigano annualmente, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, il piano delle performance, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché una relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, ed il bilancio di genere realizzato.

In ottemperanza a detta disciplina, con delibera presidenziale n. 5/2011 è stato adottato il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance", definito dall'O.I.V., e con successiva delibera presidenziale n. 10/2011 del 26.04.2011, è stato adottato il "piano della performance" relativo al triennio 2011-2013 di cui all'art. 10, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 150/2009⁸¹, cui ha fatto seguito l'approvazione, con deliberazione presidenziale n. 15/2012, del 3.08.2012, della relazione sulla performance per l'anno 2011.

Con deliberazioni presidenziali n. 2/2012 del 28.02.2012 e n. 5/2012 del 17.04.2012 sono stati, quindi, adottati il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" ed il Piano della Performance per il triennio 2012-2014.

A termini dell'art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 150/2009, ogni amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

⁸¹ Cfr., inoltre, delibera n. 112/2010 del 28.10.2010, con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – che più di recente ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.), ai sensi dell'art. 5, terzo comma, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv. in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - ha definito, ai sensi dell'art. 13, sesto comma, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, la struttura e le modalità di redazione del Piano della performance.